

RELAZIONE

Premessa

Il Disegno di legge finanziaria della Regione Sarda per l'anno 2005 si muove in stretta coerenza con le indicazioni formulate dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2007 approvato dal Consiglio Regionale.

La priorità principale di legge è quindi quella di perseguire un sentiero di sviluppo salvaguardando il controllo della spesa e perseguendo il risanamento finanziario della Regione. Per ottenere questo obiettivo la legge introduce una serie di norme che, seppure di merito non strettamente finanziario, hanno una immediata ricaduta per l'opera di convergenza dei conti verso una futura e definitiva stabilità.

Va ricordato a questo proposito che gli impegni immediatamente considerabili come obbligatori nel bilancio di parte regionale hanno ormai superato (101%) la disponibilità delle entrate per i titoli relativi agli stessi Fondi regionali.

Dal punto di vista finanziario, quindi, si impone un limite chiaro agli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2005, che non devono superare per una percentuale maggiore del 10% le entrate disponibili. In altre parole, gli importanti stanziamenti previsti per il 2005, simili a quelli previsti nel bilancio 2004, comportano un potenziale indebitamento dimezzato rispetto a quello autorizzato nel 2004.

Si intende così marcare una netta discontinuità con l'azione svolta negli ultimi anni di governo della passata legislatura.

Il Disegno di Legge tiene inoltre conto del fatto che le risorse complessivamente mobilitate nella manovra finanziaria sono pari a quelle del 2004. Le maggiori disponibilità del POR e di assegnazioni statali rinvenute, anche dopo anni, grazie ad un accurato lavoro di ricerca compiuto in questi mesi hanno consentito di non impostare una manovra di tagli della spesa, ma di modificare la qualità della stessa orientandola a principi di integrazione e complementarietà e maggiore efficacia. Al fine di non creare inutili doppioni (come successo in passato) si è provveduto a selezionare i programmi di spesa dividendoli tra le varie fonti in maniera più mirata.

Il Disegno di legge prevede inoltre la trasformazione dell'Osservatorio Industriale in Osservatorio Economico principalmente al fine di creare un sistema completo di monitoraggio della spesa e rendere così più efficaci i futuri programmi di sviluppo.

Per quanto riguarda più specificamente le entrate, nel Disegno di legge non si tiene ancora conto degli effetti dell'azione che il Governo Regionale sta dispiegando al fine di rivendicare dallo Stato un giusto livello di compartecipazione tributaria. Tali effetti si potranno riscontrare infatti solo a partire dal 2006. Viene comunque valutato un miglioramento del gettito principalmente ascrivibile alla trattativa sull'IVA ed al contenzioso aperto su alcune questioni relative alla compartecipazione IRPEF per la quale lo Stato ha già riconosciuto le argomentazioni della Regione.

Introduzione all'articolato

I disegni di legge finanziaria, di bilancio e leggi collegati sono tra gli strumenti fondamentali per la gestione finanziaria della Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge di contabilità.

Il presente disegno di legge finanziaria, si presenta formato da 39 articoli, riuniti in VI capi.

CAPO I

L'articolo 1 dispone prevalentemente in materia di ricorso al credito: vuoi quali fonte di copertura (euro 543.000.000) alle spese regionali destinate ad investimenti diretti della Regione, degli enti locali e degli enti del settore pubblico allargato, in linea con quanto disposto dalla vigente normativa statale in materia; vuoi quale fonte di copertura al presunto disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2004, stimato in euro 2.811.887.000, per effetto dell'emissione di prestiti obbligazionari nel corso dell'anno 2004 (per euro 500.000.000) e delle economie che si presume si realizzeranno a seguito dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge di assestamento del bilancio per l'anno 2004 (euro 750.000.000).

Come si evince, il ricorso al mercato per compensare le entrate a pareggio delle spese è limitato non solo all'esercizio 2005 ma anche nella sua entità, che risulta inferiore di oltre il 52% di quella disposta nell'esercizio precedente.

Ciò ha comportato un notevole "sforzo" volto da un lato al contenimento delle spese anche di carattere "obbligatorio", in senso lato, e dall'altro ad un'attenta redistribuzione delle limitate risorse "manovrabili" a favore di quei settori che si ritengono prioritari e funzionali per il conseguimento dello sviluppo economico-sociale della Regione.

L'articolo 2, in considerazione del fatto che le risorse assegnate dallo stato relativamente al 2° Piano di Rinascita sono state completamente utilizzate, in quanto completati i relativi programmi d'intervento e che quelle attualmente presenti nella relativa contabilità sono di esclusiva competenza regionale, prevede la chiusura della contabilità speciale ex programma d'intervento 1988/90 della legge n. 268/1974. Le relative disponibilità da un lato ripristinano alcuni titoli della contabilità ex legge 402/94 per un ammontare complessivo di oltre euro 166.000.000, dell'altro per

oltre 64.000.000 rientrano al bilancio regionale.

L'articolo 3 razionalizza in materia di fondi di rotazione o assimilati, disponendo non solo, del recupero delle giacenze inutilizzate, ma anche della soppressione di fondi oramai inoperativi, facendo confluire le relative disponibilità alle entrate della Regione.

L'articolo 4 dispone in materia di razionalizzazione di contenimento della spesa il rafforzamento del Nucleo Conti Pubblici territoriali consentirà la prosecuzione dell'attività di analisi e monitoraggio dell'entrata e della spesa della componente locale del pubblico delegato della Regione Sardegna.

Il Nucleo Conti Pubblici Territoriali, costituito ad agosto 2002, ha recuperato, il ritardo accumulato dalla Regione Sardegna a partire dall'anno 1998, procedendo all'analisi dei dati di oltre 69 enti.

In prospettiva il bilancio consolidato regionale è uno strumento utile per:

- prevedere l'ammontare delle spese di un periodo successivo a quello di riferimento e fornire un valido apporto dell'attività di programmazione;
- effettuare un più e puntuale controllo anche sugli effetti della spesa pubblica ne sistema di government regionale;
- offrire uno strumento diretto a migliorare le capacità di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa regionale complessiva;
- diffondere le informazioni della banca dati, anche attraverso un sito dedicato, che gli enti locali possono utilizzare a supporto della propria attività gestionale (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 4, apporta tre modifiche alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14, relativa ai controlli sugli Enti Strumentali.

In particolare, la lettera a) favorisce lo snellimento di alcune procedure spostando le competenze dall'organo politico alla sfera amministrativa per le variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B., le integrazioni di cassa e i prelevamenti dai fondi di riserva.

Con la lettera b) è data facoltà agli organi di controllo di procedere per tre volte e non più una volta sola alla richiesta di elementi integrativi, ciò consente un maggiore approfondimento delle materie soggette al controllo.

La lettera c) infine, rettifica un errore commesso nella formulazione dell'articolo 5 comma 1 della legge finanziaria 2003, in cui si facevano decorrere i termini per il controllo dei bilanci degli Enti dalla data di adozione della delibera di Giunta che approva il bilancio regionale, senza prevedere alcun termine per la presentazione dei bilanci da parte degli enti, impedendo in tal modo l'attuazione di un efficace controllo.

Capo II

L'articolo 5 è relativo al settore delle opere pubbliche, più specificamente, in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1995, commi 1, 2 e 3 prevedono la soppressione dell'ESAF che verrà posto in liquidazione.

Gli oneri per la gestione liquidatoria e quelli relativi all'avvio dell'ESAF SpA verranno quantificati dal Commissario liquidatore entro tre mesi dalla nomina.

Ciò nel più ampio quadro della riforma del sistema idrico che consentirà la razionalizzazione e la gestione unitaria delle risorse idriche tramite l'adozione di un'unica tariffa, quantificata sulla base delle direttive comunitarie. Ciò è in linea con le disposizioni della legge Galli, applicate ormai dalla maggior parte delle regioni italiane.

I contributi integrativi a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa, previsti all'articolo al comma 7, sono stati stabiliti al fine di consentire all'Ente di provvedere alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture che sono gestite per conto della Regione dall'EAF. Ciò anche in virtù dell'impegno assunto dall'Amministrazione Regionale farsi carico degli oneri derivati dalla manutenzione del proprio patrimonio.

Gli ulteriori 4.000.000 di euro sono destinati alla copertura dei costi energetici che deriveranno dal recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa – Campidano.

Infine il comma 11 limita l'accesso alle agevolazioni per l'acquisto della prima abitazione ai soli soggetti che non sono proprietari di altri alloggi nell'intero territorio della Sardegna ed estende il periodo dell'impossidenza ai tre anni precedenti alla richiesta dell'agevolazione. Questa disposizione si è resa necessaria in considerazione delle limitate disponibilità di bilancio anche in virtù del fatto che nel corso della gestione degli interventi di erogazione delle provvidenze di cui alla legge nazionale n. 32 del 1985, si è riscontrato che una parte non trascurabile dei soggetti richiedenti risultava titolare di alloggi in altra provincia dell'isola. Ciò era chiaramente in contrasto con il principio secondo cui i richiedenti dovevano essere portatori di un fabbisogno prioritario.

L'articolo 6 dispone in materia di agricoltura.

Tra le disposizioni rileva:

- quella relativa al finanziamento a favore dei CAA, da alcuni anni istituiti su tutto il territorio nazionale, con molteplici compiti che sono di grande ausilio all'operatore agricolo. La norma (comma 4) intende utilizzare il ruolo dei CAA per la ricezione e l'istruttoria amministrativa delle istanze, sgravando di un oneroso lavoro l'ERSAT e l'Assessorato dell'Agricoltura che in tal modo fungerebbero unicamente enti pagatori e di controllo;

- quella relativa all'avvio di un programma finalizzato al miglioramento della qualità del

latte nelle zone dove l'allevamento ovino assume caratteristiche più intensive, euro 6.000.000 (comma 3);

- infine, si regolamenta la presentazione della dichiarazione delle superfici citate, che rappresenta un obbligo ai sensi del D.M. 26 luglio 2000, mediante l'istituzione di un sistema sanzionatorio pecuniario.

L'articolo 7 (interventi nel settore dei trasporti) autorizza;

a) nel comma 1 l'erogazione di contributi d'esercizio, per l'anno 2005, previsti dalla legge regionale n. 16/82 alle aziende di trasporto esercenti il servizio pubblico di linea e di contributi alle stesse aziende a copertura degli oneri relativi al rinnovo contrattuale;

b) nel comma 2, uno stanziamento per il ripristino del canale di soccorso aereo nella laguna di S. Gilla;

c) nel comma 3 l'estensione dei finanziamenti per il rinnovo ed il potenziamento del parco del materiale rotabile a favore degli enti locali, ancorché non concessionari di servizi pubblici di linea, purchè destinati alla realizzazione di autostazioni e fermate.

CAPO III

L'articolo 8, in materia di lavoro, prevede:

- al comma 1 la possibilità che la valutazione tecnica relativa agli interventi di cui alla Legge Regionale 33/88 venga svolta da un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione regionale;

- al comma 2 la riduzione della percentuale di anticipazione dal 95% al 70% relativa ai finanziamenti previsti dall'articolo 72 della Legge Regionale n. 13/91, al fine di tutelare la Regione nei casi di difficoltà di recupero delle somme anticipate e non rendicontate;

- al comma 3, la soppressione dell'articolo 6 della Legge Regionale 27/97 relativo alla costituzione e al funzionamento del Centro Studi e Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso che comporterebbe la creazione di una struttura analoga, già esistente presso il coordinamento delle Società di Mutuo soccorso, con un produttivo risparmio di risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione Regionale.

L'articolo 9 contiene le disposizioni nel settore dell'istruzione, cultura, spettacolo, editoria e sport. Tali disposizioni costituiscono, nella maggior parte dei casi, il supporto normativo di spese che, in carenza di una disciplina organica in materia, devono essere autorizzate di anno in anno.

Tra esse rilevano quelle a favore di organismi che operano nel campo universitario (comma 1, lettera a e b) e nel campo della cultura (comma 2, lettera da a) a g)

L'articolo 10 dispone in materia di sanità e di assistenza sociale.

La politica sanitaria e quella sociale per il prossimo triennio saranno orientate:

- la prima, alla riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, sotto il profilo clinico e sotto il profilo economico, in primo luogo attraverso la realizzazione e l'approvazione del Piano Sanitario Regionale 2005-2007, cui seguirà il processo di attuazione e di monitoraggio degli obiettivi;
- la seconda, alla realizzazione di un progetto di riforma volto a promuovere, coerentemente con la più recente legislazione nazionale, una "svolta culturale" nell'impostazione delle politiche sociali, che devono essere sviluppate come rete integrata di interventi e servizi, rivolti a tutti gli individui, senza alcun vincolo di appartenenza, su tutto il territorio regionale.

Nelle more di tale complessivo programma di riordino che vedrà l'avvio con l'approvazione del Piano Sanitario Regionale e del Piano Socio Assistenziale, si è reso necessario prevedere delle disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale che consentano un graduale inizio di tale nuova fase della programmazione regionale.

Nello specifico, al comma 1 si è ritenuto opportuno garantire, nelle more della revisione della legge regionale 1/77 un coordinamento di tutti gli interventi di politica sociale, che sono attualmente gestiti da più Assessorati, al fine di favorire il superamento della politica passiva, frammentaria e categoriale a favore di una politica di protezione attiva, programmata e coordinata.

Al comma 2 si è prevista l'istituzione di una Commissione Tecnica per l'Assistenza Farmaceutica che, contribuendo con la propria attività alla definizione di un insieme organico di interventi tesi a riqualificare e contenere la spesa farmaceutica, possa garantire anche un progressivo miglioramento dell'assistenza farmaceutica e riposizionare la Sardegna nell'ambito dei parametri di riferimento nazionali (tetto del 13%).

Al comma 3 si è disposta una proroga, al 31 dicembre 2006, della scadenza delle autorizzazioni delle strutture socio assistenziali residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, già prorogati dall'articolo 15 comma 13 della legge regionale 29 aprile 2003 n. 3, in quanto, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici, è emerso che al 31 dicembre 2004 un numero notevolissimo di tali strutture non aveva ancora ultimato gli interventi di adeguamento agli standards di organizzazione professionale del personale ed a quelli relativi ai requisiti strutturali. L'intendimento è quello di avviare attraverso gli uffici dell'Assessorato, un'azione di affiancamento e sostegno di tali strutture affinché pongano in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente entro la nuova scadenza.

Al comma 4 si è ritenuto opportuno, nelle more di approvazione del Piano Sanitario Regionale, prevedere la possibilità di modificare, in ragione della diversa delimitazione territoriale derivante

dall'attivazione delle nuove quattro province, gli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie.

Il comma 5 detta disposizioni in materia di riequilibrio finanziario da parte delle Aziende Sanitarie prevedendo, nell'immediato, che ciascuna Azienda predisponga un piano strategico di riqualificazione dell'assistenza e di rientro del disavanzo consolidato al 31 dicembre 2004 sulla base di precise direttive fornite dalla Giunta regionale, ed in prospettiva che, dopo aver svolto una ricognizione del patrimonio disponibile attraverso l'inventario generale, si possa procedere alla dismissione di beni nell'ambito della più generale attività di riordino del patrimonio immobiliare regionale posta in essere dall'assessorato degli Enti Locali.

Al comma 6 si è ritenuto opportuno istituire il Comitato Regionale per la Bioetica non solo in ragione del fatto che tale organismo può svolgere un'importante attività di divulgazione scientifica sullo stato della ricerca biomedica e dell'ingegneria genetica e di consulenza su tali temi per istituzioni pubbliche e private, ma anche e soprattutto perché in questa Regione si stanno sviluppando e consolidando importanti programmi di ricerca su tali temi dei quali è fondamentale avere un quadro complessivo aggiornato e sui quali è corretto trasferire all'opinione pubblica la giusta informazione.

Il comma 7 prevede una modifica del punto 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1999 n. 8 proponendo di aggiornare, anno per anno, e non più triennialmente, l'importo dei trasferimenti riferiti alle provvidenze finanziarie a favore di determinate categorie di soggetti (talassemici, emofilici etc.) al fine di venire incontro alle esigenze di quei Comuni che prendano in carico nuovi utenti e di evitare il trasferimento di risorse eccessive a quei Comuni che abbiano avuto una diminuzione degli utenti. La cadenza annuale garantisce, infatti, una più corretta rispondenza alle reali necessità dei Comuni.

Al comma 8 si pone l'obiettivo di regolamentare in maniera definitiva la gestione ed il funzionamento di alcune case di riposo. La Regione eroga annualmente, un contributo finanziario ai Comuni di Alghero, Iglesias e Sassari per il funzionamento delle case per anziani, già di proprietà e gestite dalla Regione. Tale finanziamento, deve assicurare la copertura dei costi del personale regionale ivi operante.

Ai fini di superare tale situazione di precarietà e d'incertezza nella gestione delle stesse, si ritiene indispensabile prevedere:

- la definizione della proprietà degli immobili;
- l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento;
- la soluzione relativa alla collocazione del personale che opera ancora presso le stesse.

Seguono dal comma 9 al 12 le consuete norme di autorizzazione di spesa, tra le quali

l'integrazione al fondo sanitario nazionale.

CAPO IV

Negli articoli da 11 a 19 oltre alle disposizioni in materia di contrattazione collettiva, da inserire ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n° 31 1998 previste altre norme aventi finalità di contenimento della spesa di funzionamento e, più in generale, di razionalizzazione organizzativa anche in vista del processo di riforma in atto: si tratta di norme concernenti prevalentemente la gestione degli organici o la semplificazione amministrativa.

In particolare, le disposizioni sulla contrattazione fissano l'ammontare delle risorse utilizzabili, tenendo conto che la stessa andrà ad estendersi a due bienni 2002 – 2003 e 2004 – 2005. Per la copertura degli oneri sino al 2005 potranno essere utilizzate i residui esistenti sul fondo oneri contrattuali". Infatti, si è proceduto alla riquantificazione, anno per anno, del "fondo" sulla base dei tassi di inflazione effettiva o presunta. Sempre in materia di contrattazione, un'apposita norma è volta a chiudere in via definitiva le "pendenze" contrattuali lasciate aperte dal contratto 1998 – 2001. Anche questa norma tiene conto del notevole tempo trascorso, nel quale per dette "pendenze" non sono state trovate adeguate soluzioni. Per questo, per quanto riguarda le progressioni professionali, viene ora fissato un termine di decorrenza, con assegnazione di nuove risorse; nel contempo vengono impediti gli effetti economici retroattivi.

Di notevole rilievo sono le disposizioni in materia di organici. Si prevede, per la dotazione organica dei dipendenti, la rideterminazione numerica sulla base del personale in servizio (fatti salvi gli inquadramenti già previsti dalla legge) con il contemporaneo blocco delle assunzioni per le categorie A B e C, mentre per la categoria D viene lasciata aperta la possibilità limitata di assumere specifiche figure professionali. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si prevede la trasformazione a tempo indeterminato di un limitato numero di dipendenti ora a tempo determinato, assunti con procedure concorsuali pubbliche ed impiegati nelle attività di controllo contabile e di tutela ambientale, attività attualmente in fase di sviluppo.

Anche della dotazione dei dirigenti è stata programmata una riduzione, che sarà realizzata mediante un incisivo intervento di riorganizzazione degli assetti dirigenziali. In quest'ottica viene sensibilmente ridotto (da tre ad un anno) il termine di efficacia della graduatoria del concorso interno concluso nel 2001.

Al processo di riorganizzazione e al conseguente contenimento della spesa è collegata la disposizione che riduce le risorse destinate all'organizzazione interna degli uffici – somme che, se non interamente utilizzate per gli scopi previsti dalla disposizione, pur allocate nel fondo costituito per le posizioni organizzative e il rendimento, costituiranno a decorrere dal 2005 economie

d'esercizio.

Sempre in materia di gestione della pianta organica, per ragioni d'urgenza, stante l'imminente conclusione della procedura di trasferimento da parte dello Stato delle funzioni e delle risorse in materia di lavoro, sono state inserite le disposizioni che regolano il successivo trasferimento alle Province del personale statale già operante presso le strutture periferiche del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le finalità di contenimento dell'organico e della spesa a regime vengono perseguite anche con alcune disposizioni in materia di estinzione del rapporto di lavoro: anzitutto si stabilisce in 65 anni di età il limite massimo di permanenza in servizio; in secondo luogo si introduce, in via temporanea, un meccanismo per incentivare la richiesta di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. Gli incentivi consistono in indennità proporzionate al periodo mancante al raggiungimento dei 65 anni di età, sino ad un massimo di 12 mensilità. L'erogazione è prevista per il primo trimestre del 2006, in tal modo potranno utilizzarsi i risparmi conseguenti alla riduzione corrispondente degli organici.

A logiche di contenimento dei costi oltrechè di coerenza del sistema del fondo integrativo di quiescenza e previdenza regionale con le norme quadro della riforma previdenziale, rispondono le disposizioni interpretative della legge regionale n. 15 del 1965 (FITQ).

Infine, vengono comprese alcune modifiche della legge regionale n. 31/1998, caratterizzate da finalità di semplificazione. In particolare, si prevede: la pubblicazione degli atti di organizzazione a soli fini conoscitivi (senza farne derivare l'efficacia degli atti); la possibilità di rinnovare i contratti di lavoro ai componenti della direzione dell'ufficio del controllo di gestione, essenziale per garantire continuità della funzione di direzione e soprattutto l'operatività dell'ufficio, di recente impianto; un criterio puntuale per l'articolazione dei servizi, allo scopo di evitarne l'eccessivo frazionamento; la durata degli incarichi dirigenziali di staff alle dirette dipendenze degli organi politici coerente con la loro natura fiduciaria, in analogia a quanto avviene per i componenti degli uffici di gabinetto; un'integrazione delle modalità concorsuali per l'accesso alla dirigenza; la semplificazione della procedura di nomina delle commissioni dei concorsi per l'accesso al lavoro nella Regione, indispensabile per correggere le inefficienze e le criticità dei risultati riscontrate con l'applicazione della norma vigente, che prevede la composizione delle commissioni mediante un complesso meccanismo di sorteggio da elenchi di difficile formazione.

CAPO V

Il capo V della presente finanziaria è relativo al riordino degli enti strumentali con particolare riferimento al settore del Turismo e dell'Agricoltura.

Gli articoli 20,21,22,23,24 e 25 hanno per oggetto la soppressione delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo e degli Enti Provinciali per il Turismo e lo scioglimento dell'Ente Sardo Industrie Turistiche. Ciò si è reso necessario, in linea con quanto è avvenuto nelle altre regioni italiane, in osservanza del principio di sussidiarietà contenuto nel decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, al fine di consentire il riordino e il contestuale trasferimento delle competenze in materia turistica tra Regioni, Province e Comuni.

Con l'applicazione dell'articolo 20 le funzioni esercitate dalle A.A.S.T. e degli E.P.T. sono trasferite rispettivamente ai Comuni e alle Province.

L'attività di promozione turistica svolta dall'ESIT viene, invece, reimputata alla Regione, anche in considerazione dell'inidoneità dell'organizzazione dell'Ente a portare a termine con efficienza ed efficacia i compiti istituzionali.

Da un punto di vista finanziario le norme in esame consentiranno un considerevole risparmio di costi sia con riferimento allo scioglimento di ben 13 consigli di amministrazione, sia in relazione agli oneri di gestione delle strutture.

La riorganizzazione degli Enti operanti in agricoltura e la razionalizzazione delle attività svolte è un obiettivo a cui si mirava ormai da molti anni e dà origine a due soggetti: l'ERSAT SARDEGNA e l'ERA SARDEGNA operanti rispettivamente nel campo dell'assistenza tecnica e della ricerca.

Gi articoli 26, 27 e 28 prevedono lo scioglimento dei seguenti Enti: Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari, Istituto Zootecnico e Casario, Istituto di Incremento Ippico, Stazione Sperimentale del Sughero e Centro Regionale Agrario Sperimentale.

Le funzioni dei primi due Enti verranno assunte dall'ERSAT Sardegna e le funzioni degli Enti rimanenti verranno invece assunte dal neo istituto ERA SARDEGNA.

Anche in questo caso si rileva un considerevole risparmio di risorse: i consigli di amministrazione si riducono da sei a due e si registrerà un notevole risparmio per effetto della riduzione degli oneri relativi alla gestione dei singoli Enti.

Capo VI

L'Articolo 33 detta norme a favore degli Enti Locali in particolare, constatata la necessità di una puntuale verifica degli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 37/1998, lo stesso piano per il lavoro viene finanziato per un importo di euro 30.000.000 da destinare agli interventi di cui alle lettere a e b, ed in particolare i contributi in "de minimis" sono

riservati alla costituzione di nuove imprese (comma 2).

Mentre vengono rifinanziati, con uno stanziamento pari a quello dell'anno 2004, i così detti "cantieri comunali" di cui all'articolo 24 della legge regionale n° 4 del 2000, (comma 3).

I commi 5 e 6 dispongono sui termini di impegnabilità e di utilizzo dei finanziamenti regionali. Il primo consente la detenzione di finanziamenti destinati ad interventi cofinanziati dalla Unione Europea per un ulteriore anno (2+1) rispetto a quello stabilito dall'articolo 3, della legge regionale 12/2002 a condizione che sia garantita la realizzazione e le relative opere entro i termini stabiliti dall'Unione Europea.

Il secondo consente di poter utilizzare i finanziamenti regionali concessi in periodi precedenti al 2002 compreso, purchè siano stati pubblicati i relativi bandi entro il 30 giugno 2004.

L'Articolo 34 dispone sul riordino delle Comunità Montane.

Al fine di promuovere il riordino delle zone montane vengono fissati, i criteri e i limiti per la costituzione delle Comunità Montane che tengono conto anche dell'assetto della nuove province.

Al fine di un'individuazione razionale degli ambiti territoriali delle predette comunità, questi non potranno coincidere con quelli delle province.

L'articolo 35 è relativo al riordino del patrimonio regionale, questa norma è finalizzata ad ovviare alla carenza di informazioni relative alla consistenza del patrimonio, per consentire una gestione unitaria dello stesso al fine di mettere in atto operazioni di cartolarizzazione dei beni non suscettibili di utilizzo per finalità istituzionali.

Ciò verrà attuato previa unificazione del patrimonio regionale e degli Enti Strumentali e a seguito di una puntuale ricognizione dei beni demaniali.

L'Istituto della cartolarizzazione costituirà per la Regione Sardegna un ulteriore fonte di entrata da destinare in via prioritaria a copertura del disavanzo di amministrazione, limitando in tal modo il ricorso all'indebitamento.

L'articolo 36 dispone in materia di ambiente, e in particolare della salvaguardia del litorale e delle zone umide dell'area cagliaritano (comma 1).

L'istituzione della tassa fitosanitaria intende assolvere ad un obbligo comunitario che impone l'applicazione della tassa al fine di recuperare dall'importatore le spese per l'attività di controllo atte a garantire la protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (comma 3).

Le modifiche alla Legge Regionale 24/1999 consentono di impiegare le strutture dell'Ente Foreste anche per le attività di protezione civile.

Nelle disposizioni varie, all'articolo 37, è inserita al comma 2 una norma che disciplina gli

oneri relativi al funzionamento degli organi facenti parte del CREL nell'ottica della rigorosa politica di contenimento della spesa portata avanti dall'Amministrazione Regionale.

Nel comma 3 è prevista la razionalizzazione delle competenze nella corresponsione delle indennità ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi. Al fine di semplificare le procedure di pagamento, queste vengono attribuite agli organi amministrativi di rispettiva competenza.

Al comma 6 vengono ampliate le competenze dell'Osservatorio Industriale, che muta anche la denominazione e assume quella di "Osservatorio Economico", ciò anche in funzione delle esigenze dell'amministrazione Regionale in materia di costruzione di banche-dati, determinazione degli indicatori socio-economici, analisi descrittive dei fenomeni socio-economici e soprattutto del monitoraggio e della valutazione delle politiche pubbliche.

Infine i commi 8 e 9 disciplinano il risanamento dei danni subiti per attentati di cui alla Legge Regionale 21/1998 e tendono ad accelerare le procedure di erogazione degli indennizzi mediante anticipazioni, nelle more della definizione della procedura risarcitoria cui gestione è di competenza di Compagnie Assicuratrici affidatarie.